

REPUBBLICA ITALIANA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N° 7 – SULCIS IGLESIENTE (ASL SULCIS IGLESIENTE)

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n°7 – Sulcis Iglesiente, di seguito denominata ASL Sulcis Iglesiente o comodatario, Codice Fiscale 03990310926, Partita Iva 03990310926, con sede in Carbonia (SU), via Dalmazia n. 83, rappresentata dalla Dr.ssa Campus Giuliana nata a Cagliari il 20 luglio 1956, residente in Quartucciu, via Rosselli n.5 in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante

E

Il Comune di San Giovanni Suergiu, di seguito denominato comodante, Codice fiscale 81002010924, Partita Iva 01331010924, con sede in San Giovanni Suergiu (SU), Piazza Quattro Novembre, rappresentato dalla Dr.ssa Elvira Usai nata a Carbonia il 16 Aprile 1976, residente in San Giovanni Suergiu, via Teulada n° 3 in qualità di Sindaco e Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE

- Le parti danno atto che la ASL Sulcis Iglesiente è già nella detenzione della porzione dell'immobile oggetto del presente contratto, in virtù del precedente atto di comodato d'uso con deliberazione della Giunta Comunale n.134 del 30 dicembre 2002, per l'erogazione dei servizi di guardia medica, consultorio, poliambulatorio ed uffici;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 12/03/2025 che costituisce (Allegato n.1) al presente contratto, il Comune di San Giovanni Suergiu, in considerazione della necessità di continuare a garantire alla popolazione la presenza di un ambulatorio idoneo, ha approvato la cessione in comodato d'uso gratuito, per la durata di anni 10 (dieci), di una porzione dell'immobile comunale sito in San Giovanni Suergiu (SU), Via Bellini n°1 e dell'area circostante, all'ASL Sulcis Iglesiente per lo svolgimento delle attività istituzionali;

Si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

La porzione di immobile e parte del cortile esterno oggetto di comodato gratuito, sono identificati al catasto terreni con riferimento al Foglio 25, mappale 4751 (catasto terreni e Fabbricati).

L'esatta individuazione delle aree concesse in uso per lo svolgimento dei compiti istituzionali del comodatario, ed in particolare per l'attività di guardia medica, consultorio, poliambulatorio ed uffici, è specificata nella planimetria allegata che, sottoscritta dalle parti, costituisce (Allegato n.2) al presente contratto.

ART. 3

Il comodatario, per le finalità di cui al precedente articolo 2, e per effetto della gratuità della concessione di uso dell'immobile, in deroga al secondo comma dell'art. 1808 del Codice Civile, assume a proprio carico l'ordinaria manutenzione del bene, nonché gli oneri di conduzione (a titolo esemplificativo: energia elettrica, tassa per lo smaltimento dei rifiuti, assicurazioni) relativamente alla superficie di immobile effettivamente detenuta.

ART. 4

Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per l'erogazione di prestazioni sanitarie, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

ART. 5

Il comodatario, ai sensi dell'art. 1804 del C.C, si obbliga a custodire il bene e non potrà, senza il consenso scritto del comodante, concederne a terzi il godimento, seppur temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

ART. 6

Ai sensi dell'art. 1807 del C.C. il bene comodato sarà restituito nello stato in cui attualmente si trova, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà. Il comodatario potrà eseguire sull'immobile, previa autorizzazione, opere di modifica dello stesso. Tutti i lavori e le modifiche dovranno considerarsi utili e necessarie alla destinazione d'uso che costituisce il presupposto imprescindibile del contratto sottoscritto dalle parti.

All'atto della restituzione dell'immobile, il comodatario è esonerato dall'obbligo di interventi per il ripristino allo status quo ante.

ART. 7

Al comodatario non può essere eccepita la responsabilità per il perimento del bene, di cui all'art. 1805 del C.C., anche per l'utilizzo per un tempo diverso da quello convenuto, per fatti a lui non imputabili, se ha utilizzato la normale diligenza ed ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 4, 5 e 9 del presente contratto. In caso di perimento totale per fatto non imputabile al comodatario gli indennizzi di cui al successivo art.9 saranno ripartiti in parti uguali fra il comodante ed il comodatario. Gli indennizzi per danni parziali dovranno essere utilizzati dal comodatario per il totale ripristino della cosa danneggiata.

La proprietà dell'immobile e dell'area su cui il medesimo insiste permane, per legge, in capo al comodante.

Il comodante si obbliga, in caso di vizi occulti e non dichiarati al risarcimento di cui all'art. 1812 del C.C.

ART. 8

Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi per i danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas etc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell'uso dell'immobile.

ART. 9

Per l'intera durata contrattuale il comodatario si impegna ad assicurare l'immobile contro l'incendio, il furto, atti vandalici, eventi naturali, fenomeni elettrici ed elettronici, responsabilità civile verso terzi.

ART. 10

Le parti concordano che, a partire dalla data di stipula, il presente contratto ha durata decennale.

Le parti potranno recedere dal presente contratto prima del termine di scadenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 1809, comma 2, del Codice Civile, dando preavviso di tre mesi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC. I beni comodati verranno restituiti nello stato in cui si trovano al momento del rilascio in considerazione del normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà dell'immobile.

ART. 11

È facoltà del comodante ispezionare e far ispezionare i locali oggetto del contratto, con l'obbligo di preavviso scritto. In particolare l'accesso ai locali dovrà essere consentito nell'ultimo semestre di contratto.

ART. 12

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese di registrazione eventuali del presente contratto saranno sostenute dal comodatario.

ART. 13

Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le parti in relazione all'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Cagliari. Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, in particolare agli artt.1803-1012 e alle leggi in vigore.

ART. 14

Le parti dichiarano di essere informate che i "dati personali", forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, saranno trattati esclusivamente per le finalità del contratto.

Il presente contratto, composto da n._3_ pagine e da n._2_ allegati, viene approvato e sottoscritto in data _____.

IL COMODANTE
Dott.ssa Elvira Usai

IL COMODATARIO
Dott.ssa Giuliana Campus

A mente dell'art.1341 del Codice Civile, le parti, specificatamente, approvano i patti di cui agli artt.3, 4, 5, 8, 9 e 12.

IL COMODANTE
Dott.ssa Elvira Usai

IL COMODATARIO
Dott.ssa Giuliana Campus